



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA

La dott. XXXXXXXXXXXX in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 261 / 2022 R.G. promossa da:

XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, con il patrocinio dell'avv. XXXXXXXXXXXX, conelezione di domicilio in XXXXXXXX, via XXXXXXXXXXXX;

contro

MINISTERO ISTRUZIONE E DEL MERITO, 80185250588, con il patrocinio della dott. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con elezione di domicilio in Biella, XXXXXXXXXXXX;

Oggetto: graduatorie di istituto di terza fascia per il personale ATA – profilo collaboratore scolastico

Conclusioni: come in atti

sulla base delle seguenti

MOTIVAZIONI

Fatto

XXXXXXXXXX presentava domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto di terza fascia per il personale ATA – profilo collaboratore scolastico per il triennio scolastico 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; all'inizio dell'anno scolastico 2020/2021 presso l'Istituto di IXXXXXXXXXXXX di Biella avveniva l'attribuzione degli incarichi a termine ai soggetti inseriti in dette graduatorie; non avendo ricevuto la comunicazione di convocazione individuale di cui all'art. 11, comma 1, DM 640/2017 XXXXXXXXXXXXX non partecipava a detta procedura e aspiranti aventi un punteggio in graduatoria inferiore ottenevano l'attribuzione di incarichi a termine. Con ricorso del 18 agosto 2022 XXXXXXXXXXXXX chiedeva che il Tribunale accertasse l'illegittimità della procedura di convocazione degli aspiranti e – conseguentemente – di attribuzione degli incarichi seguita all'inizio dell'anno scolastico 2020/2021 e il proprio diritto a stipulare contratti a termine con il Ministero dell'Istruzione e del Merito in relazione a tale periodo, condannasse il Ministero dell'Istruzione a versargli gli importi che egli avrebbe guadagnato e ad attribuirgli i punteggi che egli avrebbe conseguito in conseguenza di dette stipulazioni o in ogni caso a risarcirgli un danno equitativamente determinato.

Con memoria del 28 aprile 2023 il Ministero dell'Istruzione e del Merito affermava la legittimità della procedura di convocazione collettiva ai sensi dell'art. 8, comma 3, l. 241/1990; rilevava che nel triennio di riferimento XXXXXXXXXXXXXXX non aveva mai accettato incarichi a termine per il profilo di collaboratore scolastico, nemmeno in seguito alla ricezione di comunicazioni di convocazione

individuale; osservava in ogni caso che le domande di condanna al risarcimento e di attribuzione del punteggio erano sprovviste di allegazione e di prova in quanto XXXXXX XXXXXXXX non aveva indicato i nomi degli aspiranti che avrebbero ricevuto un incarico al posto suo e la durata di detti incarichi, né si era attivato presso la resistente per ottenere tali informazioni con una domanda di accesso agli atti. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.

All'udienza del 28 giugno 2023 le parti discutevano la causa e la giudice si ritirava in camera di consiglio per la deliberazione della decisione.

Diritto

Le domande sono fondate. Ai sensi dell'art. 11 DM 640/2017 in materia di procedure di aggiornamento delle graduatorie di istituto di terza fascia per il personale ATA per il triennio scolastico 2017 – 2019, “1. Le scuole [...] interpellano gli aspiranti a supplenze e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante messaggio di posta elettronica con tutte le informazioni riguardanti la supplenza offerta. Tale messaggio con avviso di ricezione è effettuato con la posta elettronica certificata (PEC) o in assenza di questa con la posta elettronica tradizionale istituzionale o privata (PEL). 2. L'utilizzo della procedura è previsto per la convocazione di ogni tipologia di supplenza tenendo comunque conto che, per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta e con ulteriore termine di almeno 24 ore per la presa di servizio. 4 - L'utilizzazione della procedura di convocazione per posta elettronica comporta necessariamente che gli aspiranti debbano indicare nella compilazione della domanda e nel modello di scelta delle sedi l'indirizzo di posta elettronica (PEL o PEC). 5 - Nei casi in cui per qualunque motivo l'utilizzazione della funzione SIDI di convocazione possa risultare non praticabile le scuole provvederanno alle convocazioni utilizzando le metodologie già precedentemente indicate nell'articolo 9 del DM n. 9 del 26 giugno 2008 [...]”, i.e. il fonogramma o il telegramma (quest'ultimo obbligatorio per le supplenze superiori ai trenta giorni) inviato ai recapiti forniti dall'aspirante. La previsione di cui all'art. 11 DM 640/2017 è stata adottata anche all'art. 10 DM 50/2021 disciplinante la medesima materia per il triennio scolastico 2021 – 2023.

Nel caso in esame non è contestato che il ricorrente fosse collocato in graduatoria di istituto di terza fascia per il personale ATA – profilo collaboratore scolastico con il punteggio di 6.60 e che per i giorni 14 e 22 settembre 2020 il resistente abbia convocato gli aspiranti collaboratori scolastici aventi un punteggio rispettivamente tra 9.00 e 6.00 e tra 6.40 e 6.00 per l'attribuzione di incarichi a termine. Non risulta tuttavia dimostrato che il resistente abbia convocato il ricorrente per l'accettazione dell'incarico con una delle modalità indicate all'art. 11, comma 1, DM 640/2017 (né il resistente ha allegato che il ricorrente non avesse fornito i propri recapiti). Considerato il mancato rispetto delle procedure di convocazione delle procedure individuate dallo stesso resistente con proprio decreto, la convocazione non può considerarsi legittima. Peraltro, per espressa previsione tali procedure risultano applicabili “per la convocazione di ogni tipologia di supplenza”: pertanto, la distinzione fra supplenze lunghe / brevi e fra supplenze attribuite all'inizio dell'anno scolastico / nel corso dell'anno scolastico proposta dal resistente deve ritenersi pretestuosa.

Il resistente ricorda che sensi dell'art. 8 l. 241/1990 “1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale. [...] 3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.” Osserva quindi che a causa del numero

elevato di aspiranti collaboratori scolastici e di posti rimasti disponibili, nonché delle particolari esigenze di celerità connesse all'inizio dell'anno scolastico, esso ha ritenuto di convocare gli aspiranti mediante pubblici proclami sul sito regionale e d'istituto. L'eccezione non risulta fondata. Non è in discussione che l'amministrazione scolastica, ai fini di una più efficiente gestione delle procedure di attribuzione degli incarichi a termine all'inizio dell'anno scolastico, possa convocare gli aspiranti collettivamente in un unico luogo e in un unico giorno. Quanto però alle modalità di convocazione, ad avviso del Tribunale non sussistono i requisiti di cui all'art. 8 l. 241/1990 per procedere a una convocazione per pubblici proclami anziché a una pluralità di comunicazioni personali. Deve infatti escludersi che la comunicazione personale non fosse possibile, atteso che gli aspiranti, per quanto numerosi, risultavano individuati dall'amministrazione scolastica attraverso le graduatorie di istituto. Ma deve parimenti escludersi che la comunicazione personale fosse troppo gravosa, atteso che l'amministrazione scolastica deteneva tutti gli indirizzi PEL o PEC degli aspiranti, i quali avrebbero potuto essere agevolmente contattati mediante l'invio di una e-mail o di una pec cumulativa indicante il giorno e il luogo di svolgimento delle procedure. In definitiva, il Tribunale ritiene che non sussistessero i requisiti per derogare alle forme di convocazione previste dallo stesso resistente con proprio decreto, su cui gli aspiranti collaboratori scolastici avevano evidentemente fatto specifico affidamento.

L'ingiustificato rispetto delle modalità cui l'amministrazione scolastica si era precedentemente vincolata per la convocazione degli aspiranti non ha consentito al ricorrente di partecipare alle procedure di attribuzione degli incarichi a termine: ciò ha evidentemente comportato in capo al ricorrente un danno in termini di perdita di punteggio e di retribuzione. Considerato che nella procedura del 22 settembre 2020, destinata esclusivamente ad aspiranti con un punteggio inferiore a quello del ricorrente, risultavano ancora disponibili posti a tempo pieno dal 23 settembre 2020 all'11 giugno 2021 presso istituti scelti dal ricorrente (cfr. docc. ricorrente denominati "*modulo_scelta_scuole*" e "*residue_disp_ata_cs18-9-20_COVID_Convoca*"), il Tribunale ritiene di condannare il resistente ad attribuire al ricorrente un risarcimento pari alle retribuzioni che egli avrebbe conseguito lavorando come collaboratore scolastico a tempo pieno dal 23 settembre 2020 all'11 giugno 2021, nonché il corrispondente punteggio in graduatoria. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. il resistente dovrà inoltre corrispondere al ricorrente le spese di lite, che avuto riguardo alla complessità, al valore e alla natura della causa si liquidano in € 2.000,00 oltre accessori.

P.Q.M.

La giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, condanna il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante, a corrispondere a XXXXXXXXXXX un risarcimento pari alle retribuzioni che egli avrebbe percepito lavorando come collaboratore scolastico a tempo pieno dal XX settembre 2020 all'XXX giugno 2021 e ad attribuirgli il relativo punteggio in graduatoria; condanna inoltre il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante, a corrispondere a XXXXXXXX le spese di lite, che liquida in € 2.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA. Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Biella, 28 giugno 2023

la giudice

dott. XXXXXXXXXXX